

REGOLAMENTO (UE) N. 151/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) L'allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004 fissa le disposizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi alla selvaggina d'allevamento e alle carni di selvaggina d'allevamento. Una di queste disposizioni stabilisce che la selvaggina d'allevamento e le carni di selvaggina d'allevamento esaminate siano accompagnate da un certificato sanitario conforme a uno dei modelli forniti al capo X della medesima sezione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾ stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare i ratiti e ungulati d'allevamento nel luogo di origine, con l'autorizzazione dell'autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto. Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l'altro, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l'ora della macellazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 853/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione⁽³⁾, consente che in alcuni casi la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e della data e dell'ora della macellazione sia inclusa nella dichiarazione dell'operatore del settore alimentare.
- (5) In tali casi è opportuno disporre che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto effettui controlli regolari dell'operato del personale addetto alla macellazione e al dissanguamento. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (6) Inoltre il modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell'azienda è fissato nell'allegato I, sezione IV, capo X, parte B, del regolamento (CE) n. 854/2004. Il modello di certificato sanitario comprende la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento. Per i casi in cui tale certificazione viene inclusa nella dichiarazione dell'operatore del settore alimentare è opportuno fornire un nuovo modello di certificato sanitario.
- (7) Il regolamento (CE) n. 854/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽³⁾ Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.